

Causa C-347/04

**Rewe Zentralfinanz eG, successore universale
della ITS Reisen GmbH**

contro

Finanzamt Köln-Mitte

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln)

«Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Compensazione immediata delle perdite subite dalle società controllanti — Perdite dovute all'ammortamento sul valore di partecipazioni in controllate stabilite in altri Stati membri»

Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 31 maggio 2006	I - 2649
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 marzo 2007	I - 2668

Massime della sentenza

*Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria
[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58 (divenuto art. 48 CE)]*

Gli artt. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato (divenuto art. 48 CE) ostano ad una normativa di uno Stato membro che limiti, per una società controllante residente nel suo territorio, le possibilità di deduzione fiscale delle perdite subite da detta società per gli ammortamenti realizzati sul valore delle sue partecipazioni in società controllate stabilite in altri Stati membri in cui essa detiene una partecipazione tale da conferirle una sicura influenza sulle decisioni di tali controllate estere e da consentirle di indirizzare le loro attività, mentre una siffatta limitazione non esiste per quanto riguarda le partecipazioni in controllate residenti.

Una tale differenza di trattamento fiscale tra società controllanti residenti, a seconda che dispongano o no di controllate all'estero, non può essere giustificata dal semplice fatto che esse abbiano deciso di esercitare attività economiche in un altro Stato membro nel quale lo Stato interessato non può esercitare la sua competenza tributaria. Di per sé un argomento fondato sulla ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri non può dunque giustificare che uno Stato membro rifiuti sistematicamente

di accordare un vantaggio fiscale ad una società controllante residente in quanto quest'ultima ha sviluppato un'attività economica transnazionale non idonea, nell'immediato, a generare entrate fiscali a beneficio di tale Stato.

D'altro canto, dato che una tale disciplina non mira specificatamente a escludere dal beneficio di un vantaggio fiscale le costruzioni di puro artificio il cui fine sarebbe di eludere la norma tributaria nazionale, bensì riguarda, in via generale, ogni situazione in cui le società controllate risultano stabilite, per un qualunque motivo, in un altro Stato membro, essa non può considerarsi giustificata dal rischio di evasione fiscale, senza eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo che essa dichiara di perseguire. Infatti, la circostanza che una società sia stabilita al di fuori di questo Stato membro non implica, di per sé, l'esistenza di evasione fiscale, dato che tale società è in ogni caso soggetta alla normativa fiscale dello Stato di stabilimento.

(v. punti 43, 52, 70 e dispositivo)